

AVVOCATI/1 La Cassazione sulle spese legali

Rimborso illegittimo se sotto i minimi

DI FRANCESCO BARRESI

È illegittimo liquidare i rimborsi spese dei legali in fase di ricorso al di sotto dei minimi stabiliti per legge. Lo spiega la seconda sezione civile della Suprema corte di cassazione, nella sentenza 21487/2018 del 31 agosto, in cui i legali avevano impugnato la sentenza dei giudici di secondo grado per aver liquidato il rimborso spese corrispettivo ben al di sotto dei minimi tabellari. Una somma che ammontava a 900 euro per la fase di rinvio, giudicata al di sotto del valore della causa che oscillava tra 1.000 e 5 mila euro circa. In particolare la vicenda si lega al un decreto che Ministero della giustizia (n. 55 del 10 marzo 2014) nella parte in cui determina un limite minimo ai compensi previsti, che non può considerarsi derogativo del decreto n. 140, emesso dallo stesso Ministero il 20 luglio del 2012, il quale, «stabilendo in via generale i compensi di tutte le professioni vigilate dal Ministero della giustizia, al suo art. 1, comma 7, dispone che in nessun caso - si legge nella memoria prodotta dai legali - le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa». Questa ammissione, tuttavia, non è stata accolta dalla Corte perché «il dm n. 140 risulta essere stato emanato (dl n. 1/2012,

conv. nella legge n. 27/2012) allo scopo di favorire la liberalizzazione della concorrenza e del mercato, adempiendo alle indicazioni della Ue, a tal fine rimuovendo i limiti massimi e minimi, così da lasciare le parti contraenti (nella specie, l'avvocato e il suo assistito) libere di pattuire il compenso per l'incarico professionale; per contro, il giudice resta tenuto ad effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal dm n. 55, il quale non prevale sul dm n. 140 per ragioni di mera successione temporale, bensì nel rispetto del principio di specialità». E i porporati di piazza Cavour, esaminando in punto di diritto le lamentele dei professionisti, accolsero la richiesta dei legali e anche le motivazioni di contrasto tra i due decreti ministeriali circa il rimborso spese da erogare.



—© Riproduzione riservata—